

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 448 del 06/05/2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA DI TELELAVORO CONTENUTE NELL'”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.”.

Il giorno 30/04/2014 alle ore 14,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela Macheda

CISL/FP – Barbara ABRAM

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI - Mauro CRETIER

UIL/FPL – Michael LATTANZI

CONAPO – Simone OLIVERI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 18/04/2014 n. 546 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per la modificazione delle disposizioni contrattuali in materia di telelavoro contenute nell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 18/04/2014 n. 546 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL

Carmela MACHEDA

CISL /FP

Barbara ABRAM

SAVT/FP

Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

UIL/FPL

Michael LATTANZI

CONAPO

Simone OLIVERI

ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA DI TELELAVORO CONTENUTE NELL'”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.”.

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 094 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”)

- 1) L'art. 094 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” è così sostituito:

“Art. 094
(Disciplina del telelavoro)

1. Il telelavoro, disciplinato dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.» deve consentire al personale coinvolto parità di trattamento giuridico ed economico con il restante personale, fatte salve le peculiarità del rapporto specificate negli articoli seguenti.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 095 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”)

- 1) L'art. 095 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” è così sostituito:

“Art. 095
(Individuazione dei procedimenti e delle attività telelavorabili – Figure escluse dal telelavoro)

1. Le amministrazioni del comparto unico della Valle d'Aosta individuano, previa informazione di cui all'art. 011 (Informazione), le attività e le relative procedure che possono svolgersi con le modalità del telelavoro sulla base dei principi indicati dall'art.73ter, comma 3 della legge regionale n. 22/2010.
2. La modalità di telelavoro è attuabile solo per i dipendenti a tempo indeterminato.
3. Non possono usufruire del telelavoro le seguenti figure:
 - a) i titolari di posizioni di particolare professionalità;
 - b) i titolari di incarichi extra impiego.

- c) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale fruito sulla base della richiesta del dipendente ai sensi dell'art. 086, c1, lett. "b" (Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti temporali) ad esclusione dei soggetti disabili ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 68/1999.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale fruito sulla base delle esigenze organizzative dell'ente ai sensi dell'art. 086, comma 1, lett. "a" (Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti temporali) possono accedere al telelavoro."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 096 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

- 1) L'art. 096 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:

“Art. 096

(Particolarità relative al telelavoro telecentrale e convenzionato)

1. Sia il telelavoro telecentrale, sia il telelavoro convenzionato perseguono le medesime finalità del telelavoro domiciliare e ad essi si applicano le norme del presente contratto ad eccezione di quelle applicabili in via esclusiva al telelavoro domiciliare.
2. Gli enti del comparto unico della Valle d’Aosta possono procedere all’attuazione delle forme di telelavoro convenzionato e telecentrale tramite convenzioni ovvero tramite istituti di diritto privato al fine di consentire, anche in luoghi diversi dal domicilio dei dipendenti, la fruizione del lavoro a distanza.
3. Nel caso di telelavoro telecentrale di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 73ter della legge regionale n. 22/2010, le modalità di realizzazione e quelle di funzionamento e di gestione sono definite dalla relativa convenzione.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 097 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

- 1) L'art. 097 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:

“Art. 097

(Progetti di telelavoro e relative norme per l’accesso)

1. I progetti sono redatti dai singoli enti che si avvalgono del supporto del Comitato per il telelavoro di cui all’art. 103 (Comitato per il telelavoro); i progetti contengono l’individuazione delle attività da compiersi, in tutto o in parte, con il telelavoro ed evidenziano i risultati attesi, le risorse umane

coinvolte. Gli oneri finanziari e tecnologici derivanti nonché la situazione logistica e tecnica delle sedi nelle quali è previsto lo svolgimento del telelavoro sono definiti durante la successiva fase di messa in atto del progetto.

2. Le priorità nell'assegnazione dei posti da destinare al telelavoro, in caso di esubero di domande rispetto a quelli disponibili, avviene in base a quanto indicato dall'art. 73sexies, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, secondo quanto previsto all'art. 101 (Definizione e ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro) del presente accordo.
3. La richiesta di reintegro nella sede originaria di lavoro di cui all'art. 098 (Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il telelavoro), comma 1, lett. n), è possibile, compatibilmente con la situazione organizzativa della struttura di appartenenza, qualora sia decorso almeno un anno dall'inizio dell'attività di lavoro a distanza e fatto salvo il caso in cui il progetto sia di durata inferiore. E' fatta altresì salva la possibilità che il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza concordino sulla necessità che il progetto possa essere concluso anticipatamente rispetto alla scadenza.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 098 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”)

- 1) L'art. 098 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” è così sostituito:

“Art. 098

(Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il telelavoro)

1. I dipendenti coinvolti nello svolgimento della propria prestazione lavorativa tramite lo strumento del telelavoro, qualunque sia la modalità di svolgimento dello stesso fra quelle individuate dall'art. 73ter, comma 2 della legge regionale n. 22/2010 e salvo diversa disposizione, hanno diritto di:
 - a) usufruire dell'attrezzatura di lavoro idonea tecnicamente allo svolgimento della propria attività lavorativa ed in regola con la normativa in materia di sicurezza e salute, fornita dall'Amministrazione di appartenenza;
 - b) godere del medesimo trattamento giuridico ed economico del restante personale dell'amministrazione di appartenenza salvo quanto espressamente previsto in deroga;
 - c) fruire dei necessari percorsi formativi per lo svolgimento della prestazione lavorativa tramite il telelavoro sulla base di progetti, anche comuni, fra le Amministrazioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2010;
 - d) fruire dei necessari servizi di assistenza e supporti tecnici per il corretto e tempestivo adempimento delle proprie prestazioni lavorative;
 - e) essere garantiti da parte dell'Amministrazione di appartenenza tramite la stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura del furto e dei danni riguardanti le attrezzature telematiche in dotazione con esclusione, in entrambi i casi, del dolo e della colpa grave nonché per i danni alle persone

del dipendente e/o dei familiari con esso conviventi, che derivino loro, senza dolo o colpa grave, dalle attrezzature;

- f) essere garantiti tramite la copertura assicurativa INAIL;
- g) percepire un rimborso forfettario mensile lordo di € 20,00, nel caso di telelavoro domiciliare, per l'utilizzazione a fini lavorativi della linea telefonica e dell'energia elettrica facenti capo a contratti di somministrazione stipulati dal dipendente o da un componente del suo nucleo familiare con esso convivente;
- h) in caso di espletamento nella modalità domiciliare e qualora ciò sia ritenuto tecnicamente opportuno, essere dotato di un telefono cellulare di servizio per le comunicazioni riguardanti la propria attività lavorativa;
- i) fruire di un'apposita bacheca elettronica, attivata dall'Amministrazione di appartenenza e disponibile sul sito istituzionale, per l'esercizio dei diritti sindacali, la partecipazione alle iniziative ed alle attività dell'Amministrazione stessa e l'accesso a tutte le informazioni necessarie ed utili al pari di ogni altro dipendente;
- l) essere reintegrato, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'assegnazione al telelavoro ovvero a richiesta e compatibilmente con la situazione organizzativa della struttura di appartenenza, ovvero nei casi contemplati dall'art. 097 (Progetti di telelavoro e relative norme per l'accesso), c. 3, nella sede di lavoro originaria;
- m) a beneficiare della mensa con le modalità previste per il restante personale esclusivamente nel giorno, o nei giorni, di presenza nella sede ordinaria di lavoro ovvero nel caso di telelavoro telecentrale o convenzionato.

2. I dipendenti coinvolti nello svolgimento della propria prestazione lavorativa tramite il telelavoro, qualunque sia la modalità di svolgimento dello stesso fra quelle individuate dall'art. 73ter, comma 2 della legge regionale n. 22/2010, devono:

- a) utilizzare diligentemente tutti gli impianti, le apparecchiature ed i programmi in dotazione per lo svolgimento del lavoro a distanza ed unicamente per finalità strettamente legate alla propria attività lavorativa presso l'Amministrazione di appartenenza;
- b) impedire l'utilizzazione degli impianti, delle apparecchiature e dei programmi da parte di terzi anche facenti parte del proprio nucleo familiare;
- c) evitare di divulgare per alcun motivo le "password", ove assegnate, per l'utilizzazione di apparecchiature o programmi;
- d) mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengano in possesso per il lavoro assegnato loro e su quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti;
- e) evitare qualsiasi ritardo, nel caso di telelavoro domiciliare, nel pagamento delle bollette telefoniche ed elettriche onde non pregiudicare lo svolgimento del telelavoro. Qualora da detti ritardi derivino a carico del dipendente interruzioni nella fruizione dei servizi telefonici o elettrici ovvero addebito di somme di denaro dovute a mora o interessi, l'Amministrazione nulla dovrà al dipendente e potrà, anzi, rivalersi per gli eventuali danni che derivino dal ritardo nello svolgimento del lavoro, fermo restando l'obbligo per il dipendente stesso di riprendere entro le successive 24 ore il lavoro presso la sede originaria e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità;

- f) garantire la propria reperibilità immediata in almeno due periodi giornalieri di un'ora ciascuno nell'ambito dell'orario di funzionamento degli uffici per le comunicazioni di servizio;
- g) concordare con il dirigente della struttura di appartenenza la periodicità della presenza in servizio; in assenza di accordo il dirigente provvede all'individuazione del periodo;
- h) tenere indenne l'Amministrazione di appartenenza per i costi sostenuti, nel caso di telelavoro domiciliare, per la rimozione e successiva reinstallazione delle apparecchiature e degli eventuali impianti qualora a seguito di accertata violazione, ai sensi del successivo art. 099 (Sanzioni), degli obblighi derivanti dalla parte III della sezione II del capo II del titolo III del presente Testo unico sia revocata la fruizione del lavoro a distanza;
- i) adottare tutte le necessarie precauzioni affinché i dati personali o sensibili dei quali venga a conoscenza per ragioni di ufficio non siano trattati in modo difforme da quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003;
- l) tenere costantemente aggiornata la situazione circa le ore di lavoro effettuate e l'attività svolta secondo le modalità stabilite dal dirigente.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 100 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”)

- 1) L'art. 100 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” è così sostituito:

“Art. 100

(Disposizioni per il telelavoro domiciliare)

1. Fermo restando che il lavoratore a distanza è tenuto al rispetto della complessiva prestazione lavorativa prevista dal contratto individuale di lavoro (tempo pieno) nonché quanto previsto dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 098 (Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il telelavoro), l'orario di lavoro a tempo pieno è distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fatte salve specifiche esigenze del progetto che impongano limiti temporali per l'effettuazione di determinate incombenze.
2. Per effetto della distribuzione discrezionale dell'orario di lavoro non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportino riduzioni di orario.
3. Sono altresì garantiti gli istituti di assenza che comportino riduzioni dell'orario connessi a permessi sindacali, esami prenatali, allattamento, progetti terapeutici e permessi ex lege n. 104/1992 nonché tutti gli istituti di assenza garantiti da disposizioni di legge.
4. Il dipendente è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro copia del certificato di agibilità/abitabilità e la copia della dichiarazione di conformità oppure la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico del proprio domicilio eletto a sede del telelavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 101 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.”)

- 1) L'art. 101 dell'”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.” è così sostituito:

“Art. 101

(Definizione e ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro)

1. Nel caso in cui i dipendenti interessati a svolgere la propria attività lavorativa tramite il telelavoro e aventi le caratteristiche professionali richieste dai progetti siano in numero superiore a quanto stabilito dai progetti, le strutture competenti in materia di personale e organizzazione provvedono a redigere una graduatoria che tenga conto, oltre che del merito anche delle situazioni oggettive di cui all'art. 73sexies, comma 3 della legge regionale n. 22/2010. La graduatoria è formata:
 - a) attribuendo 5 punti ai dipendenti la cui domanda sia sorretta da motivazioni legate al grave disagio personale basato sullo stato di salute o sulle particolari condizioni psico-fisiche durevoli certificati dalla competente struttura sanitaria pubblica;
 - b) attribuendo 4 punti ai dipendenti la cui domanda sia sorretta da esigenze legate alla cura ed assistenza di familiari certificate dalla competente struttura sanitaria pubblica;
 - c) attribuendo 2 punti ai dipendenti che hanno figli minori di età inferiore agli otto anni;
 - d) attribuendo:
 - 1 punto ai dipendenti che risiedano in località distanti fino a 25 km. dal luogo di lavoro abituale;
 - 2 punti ai dipendenti che risiedano in località distanti oltre 25 km. e fino a 50 km. dal luogo di lavoro abituale;
 - 3 punti ai dipendenti che risiedano oltre i 50 km. dal luogo di lavoro abituale;
 - e) assegnando 0,1 punto per ogni punto di valutazione oltre i 70/100 (eventuali altre scale di valori diverse devono essere riproporzionate), nell'ambito dell'attribuzione del salario di risultato, ottenuta negli ultimi tre anni nei quali sono compresi anche quelli prestati presso altri enti del comparto unico;
 - f) sottraendo, in presenza di sanzioni disciplinari riportate dai dipendenti, negli ultimi 2 anni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, anche presso altri enti del comparto unico, e, in particolare, 1 punto per ogni rimprovero, verbale o scritto, 2 punti per ogni multa e 5 punti per ogni sospensione;
 - g) sottraendo 2 punti in caso di fruizione di rapporto di lavoro a tempo parziale sulla base delle esigenze organizzative dell'ente ai sensi dell'art. 086, comma

- 1, lett. "a" (Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti temporali).
2. In caso di parità di punteggio hanno la precedenza, nell'ordine:
 - i dipendenti disabili ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 68/1999;
 - i dipendenti con carichi familiari con presenza di minori entro i tre anni;
 - i dipendenti che assistono disabili o genitori anziani;
 - i dipendenti che hanno un maggior tempo di percorrenza dall'abitazione alla sede di lavoro misurato sui tempi dei mezzi pubblici più veloci disponibili;
 - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 103 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.)

- 1) L'art. 103 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituito:

"Art. 103

(Comitato per il telelavoro)

1. Per le finalità contemplate dall'art. 73quater della legge regionale n. 22/2010 è istituito il Comitato paritetico per il telelavoro di durata triennale così composto:
 - a) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti dell'Amministrazione regionale;
 - b) due rappresentanti effettivi e due supplenti del Consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 61 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.";
 - c) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti nominati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative secondo quanto previsto dall'art. 54 della legge regionale n. 22/2010 e dall'Accordo quadro prot. n. 572 del 22 maggio 2013 in materia di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché di diritti e prerogative sindacali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere "a" e "b" del comma 3 dell'art. 73bis della legge regionale n. 22/2010, della partecipazione dei dirigenti di volta in volta interessati ai progetti di telelavoro."

Art. 9

(Suppressione dell'art. 104 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.)

- 1) L'art. 104 (Periodo sperimentale) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è soppresso.